



Regione Siciliana

Ordinanza n. 11/Rif del 22 luglio 2016

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;
- Visto** il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";
- Visto** il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro



Regione Siciliana

un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;

- Visto** l'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che *“Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”;*
- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;*
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”* e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *“criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005”* e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a cursive flourish.



Regione Siciliana

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 che prevede il “*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*”;

Vista la nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016 con la quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha manifestato l’intesa alla Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

Vista la disposizione attuativa n. 26 del 11 luglio 2016 con la quale è stato disposto il “*Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l’avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale*”;

Ritenuto che nelle more della realizzazione della nuova impiantistica pubblica ed eventualmente, se necessario, dell’avvio del trasporto extra regionale, scaturisce la necessità di potersi avvalere delle disposizioni in deroga, per poter assicurare l’equilibrio del sistema evitando in ogni modo la determinazione di uno stato emergenziale di carattere igienico-sanitario;

Considerato che è stata fatta specifica richiesta di disponibilità alle altre Regioni al fine di poter ricevere i rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Siciliana;

Considerato che assume fondamentale importanza porre in essere qualsiasi azione utile ad incrementare la capacità di biostabilizzazione nel territorio regionale;

Ritenuto imprescindibile la necessità di installare impianti mobili di biostabilizzazione al fine di poter aumentare la capacità di ricezione dei rifiuti nel territorio regionale;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' followed by a flourish.



Regione Siciliana

Considerato che il gestore dell'impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo ha manifestato difficoltà nella organizzazione del servizio di gestione dell'impianto di TMB realizzato dalla Regione Siciliana;

Considerato che tali difficoltà manifestato dall'impianto di Bellolampo stanno determinando la crisi dell'intero sistema regionale di gestione dei rifiuti;

Ritenuto necessario porre in essere ogni iniziativa utile per evitare che ci sia l'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti in ossequio a quanto determinato con l'intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare in data 7 giugno 2016;

Ritenuto che il Presidente della Regione Siciliana al fine di dare attuazione a quanto scaturisce dalla Ordinanza n. 5/Rif/2016 deve porre in essere quanto è in suo poter per evitare che si possa interrompere lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale;

Ritenuto che le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Ritenuto che operando in tal senso, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini dell'ambiente;

Ritenuto essenziale porre in essere qualsiasi azione utile a determinare un elevato livello di sicurezza ambientale;

Ribadito che le disposizioni di cui alla presente ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla parte I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la presente ordinanza si contestualizza in un sistema di gestione dei rifiuti che nell'ultimo mese si è completamente modificato ed evoluto apportando significativi cambiamenti all'intero sistema di smaltimento dei rifiuti;

Vista l'istanza presentata in data 19 luglio 2016 con nota prot. n. OUT- 160719 – CSA – 0281 dalla ditta CISMA AMBIENTE S.p.A. con la si chiede l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. di un impianto mobile per la tritovagliatura del RSU indifferenziato e per la successiva stabilizzazione della frazione organica;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a flourish.



Regione Siciliana

Vista la autorizzazione - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 - della discarica sita nel Comune di Melilli (SR) gestita dalla CISMA AMBIENTE S.p.A. espressa con i decreti AIA DDG n. 1772/2013 e Decreto commissariale n. 669 del 17 agosto 2015;

Vista la nota prot. n. OUT – 160720 – CSA 0282 del 20 luglio 2016 con la quale la CISMA AMBIENTE S.p.A. comunica che l'impianto mobile di cui si chiede l'autorizzazione sarà collocato nel corpo della discarica già esaurita così come da planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il verbale della conferenza dei servizi convocata con nota prot. n. 31377 del 19 luglio 2016 e avente ad oggetto autorizzazione *ex art.* 208 comma 15 D.Lgs. n. 152/2006 di un impianto mobile di biostabilizzazione alla ditta Cisma Ambiente S.p.A. e richiesta pareri per l'emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla ASP di Siracusa con nota prot. n. 2987 del 22 luglio 2016 relativamente all'autorizzazione *ex art.* 208 e relativa campagna di esercizio per l'impianto mobile da installare presso la discarica sita nel Comune di Melilli (SR) di cui ai decreti AIA DDG n. 1772/2013 e D.C. n. 669/2015 gestita da CISMA AMBIENTE S.p.A. di acquisizione dei pareri per emanazione di ordinanza *ex art.* 191 per impianti mobili;

Considerato che i tempi necessari per la definizione in via ordinaria della procedura di autorizzazione dell'impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica presso la discarica sita nel Comune di Melilli (SR) sono assolutamente incompatibili con i tempi dell'emergenza rifiuti in atto nel territorio regionale siciliano;

Considerato che la ipotesi di utilizzare impianti mobili di biostabilizzazione , nello more della realizzazione degli impianti di TMB pubblici, scaturisce anche dall'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che l'installazione e l'esercizio di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica proposto dalla ditta CISMA AMBIENTE S.p.A. è assolutamente necessario per poter ampliare la capacità di biostabilizzazione presente nel territorio regionale;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'R' followed by a flourish.



Regione Siciliana

Ritenuto pertanto necessario assumere tutte le iniziative possibili atte a consentire la prosecuzione delle attività di conferimento nella discarica di Bellolampo dei rifiuti urbani ed assimilati anche mediante ricorso a procedure straordinarie;

Ritenuto che è assolutamente necessario rispondere agli obblighi di legge e di maggior tutela ambientale, in attesa dell'entrata in funzione degli impianti di TMB in costruzione, anche attraverso l'utilizzo di impianti mobili di biostabilizzazione autorizzati ex art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che il mancato conferimento dei rifiuti urbani determinerebbe una emergenza igienico-sanitaria su tutto il territorio regionale;

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Preso atto che per definire la procedura di modifica sostanziale dell'AIA è necessario un periodo temporale incompatibile con le esigenze emergenziali in essere e, pertanto, si reputa necessario procedere all'emissione di un'ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. per l'installazione di impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica di cui all'istanza progettuale prodotta dalla ditta CISMA AMBIENTE S.p.A. in data 19 luglio 2016 con nota prot. n. OUT- 160719 – CSA – 0281 e successive integrazioni;

Considerato che con nota prot. n. 8495m del 31 maggio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto che i rifiuti urbani prima di essere avviati allo smaltimento *"(...) devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili) (...)"*;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 23 luglio allegato in copia al presente provvedimento;

Considerato scongiurare l'emergenza sanitaria ed ambientale sul territorio regionale;

ORDINA



Regione Siciliana

Articolo 1

(autorizzazione impianto per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica)

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitario nel territorio dei comuni siciliani, alla CISMA AMBIENTE S.p.A.:

- ◉ L'installazione e l'esercizio di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica, in deroga ai decreti AIA AIA DDG n. 1772/2013 e D.C. n. 669/2015 e alla parte autorizzativa di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, presso la discarica sita nel Comune di Melilli (SR), così come da proposta progettuale presentata dalla CISMA AMBIENTE S.p.A. con nota prot. n. OUT-160719-CSA-0281 e nota prot. n. OUT 160720-CSA-0282, per la durata di mesi sei decorrenti dalla data di emissione della presente ordinanza e, comunque, non oltre il periodo di vigenza delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui alla intesa del Ministro dell'Ambiente citata in premessa, ai fini della biostabilizzazione, della frazione organica di sottovaglio fino al raggiungimento dei parametri previsti dall'intesa di cui alla nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 e con nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con le quali il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concesso l'intesa ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ◉ L'impianto mobile di cui al precedente punto a) è autorizzato in via contingibile ed urgente al trattamento dei seguenti codici CER: 190501 -190503 – 191212 -200108 – 200201 -200301 e potrà svolgere le seguenti operazioni: D14, D8, D13 e D15 di cui all'allegato B della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 ed R3, R4, R12 e R13 di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 ;
- ◉ dare atto che rimangono fermi gli obblighi a carico del gestore quanto all'ottemperanza di tutte le prescrizioni dell'AIA citata in premessa, per come già prescritte e che in seguito all'effettuazione dei predetti interventi venga dato puntuale riscontro a tutti gli enti competenti;
- ◉ agli organi di controllo di operare l'attività di verifica prevista dalla normativa vigente in materia nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di rispetto dell'ordinamento giuridico;



Regione Siciliana

- disporre l'esecuzione della presente ordinanza, in via straordinaria, alla Cisma Ambiente S.p.A. in quanto titolare delle autorizzazioni AIA e delle coperture assicurative; ciò nelle more anche del posizionamento delle attrezzature inerenti il sistema di impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- alle Prefetture della Regione Siciliana,
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale;
- Alle ASP di Siracusa;
- Al Libero Consorzio di Siracusa;
- Al gestore CISMA AMBIENTE S.p.A.;

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SONO ISTITUITI I SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : ORDINANZA5RIF@REGIONE.SICILIA.IT

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

CERTIFICATA : ORDINANZA5RIF@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(Gn. Rosario Crocetta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Crocetta'.

